

Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo

(Emanato con D.R. n. 1021/2013 del 30/12/2013, aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 2429/2024 del 20/12/2024)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1

1. È istituita la Valutazione della Ricerca di Ateneo (d'ora in poi VRA).

Art. 2 (Composizione)

1. La commissione incaricata di condurre la VRA (d'ora in poi CVRA) è composta dal Presidente e da un membro per ciascuna delle seguenti aree/sottoaree:

1 Scienze matematiche

1-9 Informatica

2 Scienze fisiche

3 Scienze chimiche

4 Scienze della Terra

5 Scienze biologiche

6 Scienze mediche

7 Scienze agrarie e veterinarie

8a Architettura

8b Ingegneria civile

9 Ingegneria industriale e dell'informazione

10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

11a Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche

11b Scienze psicologiche

12 Scienze giuridiche

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

13a Scienze economiche e statistiche

13b Scienze economico-aziendali

14 Scienze politiche e sociali.

2. La CVRA è presieduta dal Rettore o suo delegato.
3. I componenti della CVRA sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e individuati tra professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna di alto profilo scientifico anche con riferimento ai criteri previsti dall'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e con esperienza di valutazione della ricerca, sentiti i Direttori dei Dipartimenti.
4. I componenti della CVRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Presidio della Qualità di Ateneo, né essere Direttori, Vicedirettori o Delegati alla Ricerca di Dipartimento, Direttori di altra struttura ex artt. 25 e 26 dello Statuto o Presidenti di Campus.

Art. 3 (Finalità e compiti)

1. La CVRA ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi e modalità per la valutazione dell'attività di ricerca svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di Ateneo, tengono conto dei modelli e delle prassi in vigore nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e devono essere coerenti con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) o da altri organismi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca. L'applicazione operativa di tali criteri e modalità per l'esercizio di valutazione è oggetto di apposita relazione agli Organi di Ateneo.
2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, la CVRA valuta la qualità, l'entità, e gli esiti della ricerca svolta dai professori e dai ricercatori.
3. I risultati della valutazione effettuata dalla CVRA sono utilizzati dagli Organi competenti e dai Dipartimenti per definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e nell'individuare le strategie di sviluppo della ricerca dell'Ateneo.
4. La CVRA, nell'ambito delle proprie competenze, può interagire con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione.

Art. 4 (Criteri generali e modalità operative)

1. L'attività di ricerca è valutata su base comparativa con riferimento al contesto nazionale e internazionale.
2. I criteri di valutazione definiti dalla CVRA possono essere modificati ad ogni esercizio di valutazione.
3. La CVRA può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all'Ateneo, sia nazionali che internazionali, per gestire in maniera appropriata la varietà e la specificità delle attività di ricerca e della produzione scientifica anche mediante peer review.
4. La CVRA, anche per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, si avvale di panel di esperti. I panel sono composti dal rappresentante di area/sottoarea della CVRA e da un numero minimo di 2 e massimo di 10 tra professori e ricercatori di alto profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca, designati dal presidente della CVRA. Per i membri dei panel si applicano le incompatibilità di cui all'art 2 c.4.

Art. 5 (Durata)

1. I componenti della CVRA e dei panel restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un mandato. Nei casi di sostituzione e integrazione i nuovi componenti permangono in carica fino alla conclusione del mandato in corso.
